



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 23/03/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2011, n. 426

Accordo Integrativo Regionale per la Disciplina dei Rapporti con i Medici di Medicina Pediatrica ACN 29 luglio 2009 e ACN 8 luglio 2010. Approvazione. Rettifica DDGGRR n.4/03 e n. 1770/05 e smi.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale, riferisce quanto segue l'Ass.Godelli:

Premesso che,

in data 12 febbraio 2010, a seguito dei lavori ultimati dei Tavoli Tecnici, il Comitato Permanente Regionale composto da Parte Pubblica e Parte Sindacale, è stato siglato l' Accordo Integrativo Regionale per i medici di medicina pediatrica, all. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale composto da numero 4 (quattro) pagine, relativo all'ACN 29 luglio 2009;

tale intesa amplia il processo di miglioramento della qualità della medicina pediatrica impostando l'attività professionale orientandola per "problemi" e avvia la modalità di gestione della cartella clinica informatizzata;

in fase di prima applicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59 bis dell'ACN, al fine di avviare il processo di miglioramento dell'attività sanitaria, il medico di medicina pediatrica deve impostare la propria attività orientandola limitatamente ai problemi delle "infezioni respiratorie ricorrenti (IRR)" e/o "asma bronchiale" con l'obiettivo della gestione della cartella clinica, per il 90% dei pazienti, per soggetti esenti ticket ed in carico a ciascun medico sin dalla data di adesione ai progetti di che trattasi;

I pediatri di famiglia adeguano la loro modalità di gestione della cartella clinica informatizzata a quanto previsto dal comma precedente entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.

il finanziamento dei fondi, che assicura l'attività dei progetti, sarà assicurata dalla Regione Puglia;

per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della sanità elettronica, coerentemente con quanto previsto con la DGR 2290/07, in tema di obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale e di utilizzo del governo clinico quale strumento per garantirne l'appropriatezza e la qualità, è istituito il Nucleo di Formazione Sanità Elettronica (NuFoSE) a livello regionale ed in ogni ASL, composto da pediatri di famiglia;

I compiti dell'istituendo Nucleo di Formazione Sanità Elettronica è la formazione dei pediatri di famiglia al miglior utilizzo del mezzo informatico, per migliorare i processi assistenziali, sviluppare percorsi di ricerca e di verifica della qualità, avviare il processo per la gestione del fascicolo individuale elettronico;

tra l'altro, l'accordo in parola, richiamando l'art. 34 dell'Accordo Integrativo regionale reso esecutivo con la DGR 2290/07, prevede, in ragione della flessibilità dei fondi, che le somme residue siano utilizzate per finanziare progetti proposti da ciascun Comitato Permanente Aziendale ai sensi dell'art. 25 dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina pediatrica.

In data 09/12/2010 è stato sottoscritta, tra parte Pubblica e parte Sindacale, l'intesa relativa all'applicazione regionale di quanto disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale, 8 luglio 2010, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. - biennio economico 2008-2009, all. B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale composto da numero 2 pagine.

In applicazione dell'art. 12 del DPR 272/00 sono istituiti anche nella nostra Regione i Comitati Regionali Permanenti ed i relativi tavoli Tecnici al fine di procedere alla definizione delle code contrattuali e di accordi, nonché a fornire proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione della normativa di settore.

Con le DDGGRR n.4/03 e n. 1770/06 la Giunta Regionale nell'approvare le intese contrattuali con i rappresentanti di categoria nell'ambito dell'ACN per la PLS, aveva previsto per i dipendenti del comparto, incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, un gettone di presenza pari a euro 155,00 in analogia a quanto percepito dai rappresentanti delle OOSS, ove le attività fossero espletate al di fuori del normale orario di servizio.

La Corte dei Conti, Sezione per la Puglia, con recente sentenza n. 568 del 23/09/2010, rilevando il danno erariale derivante dall'erogazione di compensi a pubblici dipendenti con qualifica non dirigenziale in violazione del principio di omnicomprensività del trattamento economico di cui agli artt. 2 c. 3 e 45 c. 1 del Dlgs 165/2001, ha confermato il principio della esclusiva regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Ha, inoltre, riaffermato che tale trattamento economico non rientra tra le materie di competenza regionale, né esclusiva né concorrente e non può pertanto essere previsto da atti legislativi regionali né tantomeno da atti amministrativi.

Per quanto sopra esposto si ritiene necessario procedere alla rettifica delle DDGGRR n.4/03 e n. 1770/06, stabilendo che ai dipendenti pubblici incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, ove le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non può essere corrisposto il gettone di presenza secondo le modalità ivi previste, bensì possono essere utilizzati esclusivamente gli istituti contrattuali vigenti.

#### SEZIONE CONTABILE: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Che la spesa annua derivante dal presente atto è pari a 1 milione di euro il cui finanziamento trova copertura nell'apposito capitolo di spesa 741095/2011.

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.

Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4°, lett. a), della L.R. n° 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare tutto quanto espresso in narrativa e quivi riportato a farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale, allegato a), composto da 4 pagine, del presente provvedimento qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito all'ACN 29 luglio 2009;
- di approvare l'Accordo Integrativo Regionale, allegato b), composto da 2 pagine, del presente provvedimento qui richiamato, per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito all'ACN 8 luglio 2010;
- di stabilire che gli effetti giuridici ed economici del presente provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- di stabilire, altresì, che l'Accordo in parola resterà in vigore, in regime di prorogatio, fino alla stipula degli Accordi regionali previsti dal successivo Accordo Collettivo Nazionale qualora, quest'ultimo non ne modifichi i contenuti sostanziali;
- di stabilire che per i dipendenti pubblici incaricati della funzione di segretari dei Comitati Regionali Permanenti e dei relativi Tavoli Tecnici, ove le attività siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non sono previsti emolumenti differenti da quanto indicato dagli istituti contrattuali vigenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola